



Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari

del 15 aprile 2025

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010¹
concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari,
decide:

Il prodotto fitosanitario

Naturalis-L (W-7316, 7.18 % *Beauveria bassiana* ceppo ATCC 74040)

è autorizzato temporaneamente fino al 30 novembre 2025 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti:

Utilizzazione autorizzata:

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
Coltivazione piante ornamentali			
Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)	<i>Castnide della palma</i> (<i>Paysandisia archon</i>)	Dosaggio: 2.4 l/ha	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Condizioni d'uso

- 1 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10 000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle istruzioni del Servizio di omologazione.
- 2 Intervalli di 5–7 giorni tra i trattamenti.
- 3 Si raccomanda un attento monitoraggio delle infestazioni prima e durante il rilascio. Anche la popolazione di insetti utili deve essere monitorata regolarmente. Nessun prodotto dannoso per gli organismi utili può essere utilizzato per un periodo ragionevole prima del rilascio.
- 4 L'efficacia di questo prodotto non è stata testata in tutte le colture e per tutte le applicazioni e può quindi variare notevolmente a seconda della coltura, del substrato o delle condizioni di applicazione.
- 5 Durante la preparazione e l'applicazione della poltiglia: indossare guanti + indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi) + una maschera di protezione (P2).

¹ RS 916.161

- 6 Spe 3: per proteggere artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi in virtù degli articoli 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 7 Spe 8: pericoloso per le api – può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori.

Nota

Il prodotto non è stato testato per l'applicazione indicata alle condizioni pratiche svizzere, non è pertanto possibile garantirne l'efficacia e l'assenza di fitotossicità.

Il prodotto fitosanitario

Carponem (W-5795, *Steinernema carpocapsae* all strain)

è autorizzato temporaneamente fino al 30 novembre 2025 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti:

Utilizzazione autorizzata:

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
Coltivazione piante ornamentali			
Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)	<i>Castnide della palma</i> (<i>Paysandisia archon</i>)	Dosaggio: 1 milione/m ²	1, 2, 3

Condizioni d'uso

- 1 Si raccomanda un attento monitoraggio delle infestazioni prima e durante il rilascio. Anche la popolazione di insetti utili deve essere monitorata regolarmente. Nessun prodotto dannoso per gli organismi utili può essere utilizzato per un periodo ragionevole prima del rilascio.
- 2 L'efficacia di questo prodotto non è stata testata in tutte le colture e per tutte le applicazioni e può quindi variare notevolmente a seconda della coltura, del substrato o delle condizioni di applicazione.
- 3 Spe 8: pericoloso per le api – può entrare in contatto con piante in fiore o con melata solo al di fuori del volo delle api, la sera. Utilizzare in una serra chiusa se non sono presenti impollinatori.

Nota

Il prodotto non è stato testato per l'applicazione indicata alle condizioni pratiche svizzere, non è pertanto possibile garantirne l'efficacia e l'assenza di fitotossicità.

Revoca dell'effetto sospensivo

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; deve essere inoltrato in duplice copia e devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

15 aprile 2025

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Il direttore, Hans Wyss

